

NON E' POSSIBILE RIPROPORRE L'ISTANZA DI ACCESSO PER IL SOLO FATTO CHE L'AMMINISTRAZIONE HA FORNITO RISPOSTA PARZIALE O INCOMPLETA

Al Difensore civico è stato chiesto di esaminare la risposta fornita da un'amministrazione comunale ad un'istanza di accesso civico generalizzato, con cui un cittadino, che aveva chiesto di poter accedere ad un serie di dati ed informazioni, si è visto trasmettere una determinazione contenente soltanto alcuni dei dati richiesti senza fornire una risposta specifica in ordine agli altri dati ed informazioni oggetto della medesima istanza o al loro possesso o meno da parte della stessa amministrazione.

A fronte di una risposta soltanto parziale e comunque incompleta ci si è chiesti se l'interessato possa riproporre l'istanza all'amministrazione limitatamente alle questioni non risposte oppure debba esperire ricorso al Difensore civico per mancata risposta dell'amministrazione su dette questioni.

Sul punto, occorre prendere in considerazione l'art. 1, comma 1, l.r. 29 aprile 2014, n. 10 che, fatte salve alcune eccezioni specificamente previste, rinvia al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in ordine alla disciplina dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato.

L'art. 5, comma 6, del predetto d.lgs. 33/2013 prevede che *“Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza”* e che *“Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis”* (ad es. per ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica o per evitare un pregiudizio concreto ad altri interessi quali, ad es., la protezione dei dati personali).

Dai commi 7 e 8 della medesima norma si evince che nei casi di *“diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato”*, l'interessato può *“presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale”*.

Sebbene la normativa citata si riferisca espressamente a casi di diniego parziale e di mancata risposta e non richiami anche ipotesi di risposta parziale o incompleta, sembra che tale fattispecie possa comunque essere equiparata a un diniego parziale tacito o comunque ad una mancata risposta seppure limitatamente ai quesiti contenuti nell'istanza di accesso.

Già il quadro normativo così delineato sembra, dunque, portare a ritenere che, in caso di risposta incompleta all'istanza o, comunque, di mancata risposta o diniego tacito su alcuni quesiti ivi

contenuti, l'interessato dovrebbe proporre ricorso al Difensore civico, perché possa accertare se la mancata risposta o il diniego tacito sono legittimi o meno.

Per completezza, si è tuttavia tenuto conto anche della giurisprudenza formatasi in materia di accesso agli atti che, con riferimento a tale tipologia di accesso, è orientata in senso uniforme nel ritenere che la riproposizione delle istanze è consentita solo quando si verificano fatti nuovi o quando vi è una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante.

La diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, peraltro, non pare rilevante in punto di accesso civico generalizzato considerato che si tratta di una tipologia di accesso che può essere esercitata, a differenza dell'accesso agli atti, senza motivazione e senza una particolare legittimazione del richiedente.

Pertanto, anche sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale citato, non sembra che a fronte di una risposta incompleta su un'istanza di accesso civico generalizzato sia possibile la riproposizione dell'istanza, ma sarebbe necessario che si verificasse quanto meno un fatto nuovo.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene dunque che, in mancanza del verificarsi di un fatto nuovo, l'interessato che riceva una risposta incompleta da parte dell'amministrazione, non potrà ripresentare la medesima istanza chiedendo all'amministrazione di fornire anche i dati e le informazioni mancanti, ma sarà legittimato a proporre ricorso al Difensore civico finalizzato ad accertare se la mancata risposta ai quesiti contenuti nell'istanza originaria sia o meno legittima.